

Quesiti Webinar 14/01/2026

| ID | Quesito | Risposta |
|----|---|---|
| 1 | <p>A pag. 30 delle Linee Guida si parla di rafforzamento amministrativo e relativi vincoli. Se il segretariato sociale (punto di primo accesso) è svolto anche da personale amministrativo, questa attività rientra negli stessi vincoli previsti per il rafforzamento amministrativo? Gli amministrativi possono essere assunti con gara d'appalto?</p> | <p>Si ribadisce che la spesa relativa al personale con profilo amministrativo assunti dall'ATS è ammissibile nell'ambito delle più generali azioni di rafforzamento amministrativo che includono anche il supporto ai diversi servizi attivati. Per questo si richiama quanto previsto nella Tabella 6 "Principali regole di ammissibilità delle spese" delle Linee Guida, con particolare riferimento alla voce "Attività trasversale di rafforzamento amministrativo" e alla necessità che le risorse rendicontate non eccedano il limite del 15% dell'importo complessivamente assegnato all'Ambito Territoriale Sociale per ciascuna annualità del triennio 2024-2026. Con riferimento al Segretariato sociale/servizi per l'accesso (Obiettivo 3), si riprende quanto riportato nelle linee guida. "...Pur essendo venuta meno la funzione di punto di accesso, a seguito dell'approvazione del DL 4/2019 e successivamente del DL 48/2023, permane la funzione di informazione, consulenza e orientamento dei cittadini rispetto ai servizi e alle prestazioni sociali, tramite una prima lettura del bisogno realizzata attraverso il Segretariato Sociale. In particolare, l'attività di segretariato sociale è finalizzata a garantire: unitarietà di accesso, capacità di ascolto, funzione di orientamento, funzione di filtro, funzioni di monitoraggio dei bisogni e delle risorse. Per le caratteristiche delineate, il rafforzamento dei servizi di Segretariato sociale può essere attuato sia con assistenti sociali sia con altri operatori opportunamente formati e nel rispetto degli atti normativi e regolamentari regionali che disciplinano requisiti e caratteristiche". Pertanto, non rientra tra le competenze della scrivente DG esprimersi sulla tipologia di procedura di esternalizzazione da utilizzare né tantomeno sulla tipologia di personale richiesto in quanto lo stesso deve essere coerente ed aderente alle linee guida, nel rispetto degli atti normativi e regolamentari regionali che ne disciplinano requisiti e caratteristiche.</p> |
| 2 | <p>A pag. 40 delle Linee Guida si parla dell'attività di formazione, da rendicontare soltanto tramite UCS. Quale tipologia di procedura è quindi ammissibile realizzare con l'ente formatore? L'attività può essere prevista anche in una gara d'appalto attraverso ente terzo?</p> | <p>Con riferimento alle attività di formazione per il personale degli ATS, per le quali è prevista la rendicontazione esclusivamente a Costi Standard, nulla osta al ricorso alla procedura di esternalizzazione tramite gara d'appalto ad Ente del Terzo Settore. La documentazione da fornire in fase di rendicontazione, che può essere soggetta a specifiche richieste integrative in fase di controllo, è la seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contratto di servizio del docente e/o Ordine di servizio; • Curriculum vitae; • Calendario delle attività formative ed elenco dei partecipanti; • Timesheet delle singole risorse impiegate nell'attività di formazione; • Registro didattico delle presenze e Materiale didattico messo a disposizione dei discenti; • Ove previsto, Attestato di partecipazione. |

| | | |
|---|---|--|
| 3 | <p>Con riguardo alle schede intervento dell'educativa domiciliare e territoriale: in entrambi i casi, i beneficiari delle attività sono esclusivamente minori o possono in generale essere adulti fragili senza minori beneficiari di Adl o in simili condizioni?</p> | <p>Destinatari degli interventi sono i beneficiari della misura ADI o in simili condizioni di disagio economico (isee inferiore a 10.140 €).</p> <p>Il dispositivo di Educativa domiciliare si configura quale componente integrante dell'offerta complessiva dei servizi territoriali attivi, finalizzati a rispondere ai bisogni sociali e socioeducativi di minori e nuclei familiari, con particolare riferimento a quei contesti nei quali le figure genitoriali manifestano difficoltà nell'assicurare risposte adeguate ai bisogni evolutivi dei propri figli. I destinatari degli interventi di sostegno socioeducativo territoriale sono individuati nelle persone in condizione di vulnerabilità sociale e nelle relative comunità di riferimento. Tale servizio costituisce lo strumento operativo mediante il quale i professionisti, individuati e qualificati ai sensi delle normative vigenti, intervengono nei contesti di vita sociale dei soggetti vulnerabili, attraverso azioni di supporto orientate a promuoverne l'inclusione sociale. L'obiettivo prioritario del servizio consiste nella valorizzazione delle risorse individuali della persona, del relativo nucleo di relazioni significative e della comunità di appartenenza, al fine di sviluppare competenze relazionali, affettive, psicologiche e cognitive funzionali al rafforzamento dell'autonomia personale. Conseguentemente, le persone in condizione di vulnerabilità sociale rientrano tra i legittimi destinatari degli interventi di sostegno socioeducativo territoriale.</p> |
| 4 | <p>I tirocini di inclusione (così come i servizi di sostegno alla genitorialità) fanno parte dei LEPS che l'ATS deve garantire in generale o devono essere specificatamente finanziati da Quota Servizi? Se finanziati con altre fonti come si certifica o si dimostra di averli realizzati?</p> | <p>Possono essere finanziati tramite il QSFP o attraverso altri fondi, senza necessità di fornire una specifica dimostrazione, poiché tali interventi non sono soggetti a monitoraggio.</p> <p>Sulla base di quanto previsto nelle Linee Guida per l'impiego di Quota Servizi e Quota Povertà Estrema del Fondo Povertà, annualità 2024-2026 - con particolare riferimento al paragrafo 6.1 "I servizi e gli interventi finanziabili con la Quota Servizi", Tabella 3 "LEPS QSFP", si precisa che i tirocini di inclusione sociale e i servizi di sostegno alla genitorialità possono essere finanziati sia con risorse della Quota Servizi del Fondo Povertà che del PN Inclusione. Qualora tali LEPS siano finanziati con risorse diverse dalla Quota Servizi del Fondo Povertà, la prova della loro effettiva realizzazione dovrà essere fornita secondo la normativa e le modalità di rendicontazione previste dalla specifica linea di finanziamento utilizzata, inserendo, ove necessario, i relativi loghi e CUP di riferimento.</p> |
| 5 | <p>È ammibile la rendicontazione della figura di coordinatore delle attività operative all'interno di una gara d'appalto? Si intende in aggiunta al coordinatore interno di ATS, che possa ad esempio essere referente per il personale che opera tramite gara, che organizza le attività sul territorio, gestisce il proprio personale e le attività di invio della documentazione utile della cooperativa all'ente capofila.</p> | <p>La figura del coordinatore delle attività operative all'interno di una gara di appalto non è disciplinata specificamente dal codice appalti, il quale prevede invece espressamente il riconoscimento di incentivi alle figure tecniche, per i quali si rimanda alle relative previsioni della normativa applicabile. L'attività di una risorsa che coordina l'appalto potrà essere rendicontata come qualsiasi costo di personale impegnato sul Fondo povertà in attività connesse agli obiettivi di riferimento. Pertanto, la relativa rendicontazione potrà seguire le stesse regole, ad UCS o a costi reali, a seconda del caso di specie.</p> |

| | | |
|---|--|--|
| 6 | <p>Le attività di educatori e OSS sul territorio prevedono lo spostamento dell’operatore e l’accompagnamento dell’utente per attività di facilitazione nella fruizione dei servizi per persone fragili che non può avvenire solo tramite mezzi pubblici (anche per disabilità dell’utenza). Come è possibile realizzare queste attività nel rispetto delle vigenti linee guida? (visto che non sono riconoscibili rimborsi KM).</p> | <p>Si conferma che le spese ammissibili relative al trasporto sono esclusivamente quelle elencate e disciplinate nella "Tabella 6: Principali regole di ammissibilità delle spese" contenuta nelle Linee Guida 2024-26 e che, così come a valere sulle precedenti annualità del Fondo, non sono ammissibili le spese di rimborso dei costi sostenuti per i mezzi propri degli operatori.</p> |
| 7 | <p>Riguardo al vincolo del 15% per il personale Amministrativo, introdotto con linee guida QSFP 2024-2026, rispetto alle qsfp annualità precedenti (2021-2023) non ancora impegnate, come si deve procedere? Se alla data di uscita delle ultime linee guida (settembre 2025) si era già raggiunto e superato il 15% della qsfp (annualità 2022 per esempio) per il personale amministrativo, ora è possibile impegnare ulteriori risorse per il personale amministrativo oppure non è più possibile utilizzare la qsfp 2022 per questa voce di spesa?</p> | <p>È necessario applicare il vincolo del 15% anche alle quote che, pur essendo già state impegnate in passato e non soggette originariamente a tale requisito, risultano non impegnate o oggetto di disimpegno al 19.9.25.</p> <p>Il calcolo va effettuato per annualità. Pertanto per i residui il 15% si applica esclusivamente alla quota parte delle risorse non ancora non impegnate o oggetto di disimpegno; mentre per le annualità 2024, 2025 e 2026 il conteggio deve essere effettuato separatamente per ciascun anno sull'intera quota assegnata.</p> |
| 8 | <p>Con riferimento alle Linee Guida QSFP 2024-2025-2026, è corretto poter imputare la spesa per il personale dipendente contrattualizzato a tempo indeterminato (assistenti sociali, educatori, funzionari amministrativi, istruttori amministrativi) dedicato al Fondo Povertà previa regolarizzazione tramite Ordine di Servizio? Anche se lo stesso personale non è stato prima assunto a tempo determinato sul Fondo Povertà e poi successivamente stabilizzato? L'importante è che ci sia un Ordine di Servizio specifico e che vengano rendicontate esclusivamente le ore effettive di servizio svolto?</p> | <p>La rendicontazione di personale già assunto a tempo indeterminato è possibile, purchè il loro impiego non comporti una riduzione dei servizi ordinari. In tal senso l'ordine di servizio specifico per ogni figura professionale va dettagliato con evidenza dell'impegno aggiuntivo a valere sul Fondo Povertà rispetto alle ordinarie attività e che il livello dei servizi non viene ridotto. Poiché il fondo ha natura aggiuntiva e serve a potenziare le attività di contrasto alla povertà, l'assegnazione di queste risorse tramite ordine di servizio non deve tradursi in una sottrazione di lavoro da altre funzioni, evitando quindi situazioni di sostituzione. È necessario evidenziare che il livello dei servizi non viene ridotto e che il personale rendicontato svolge attività realmente aggiuntive e di potenziamento. Se il personale è stato assunto a tempo indeterminato significa che aveva già copertura economica definita e garantita e non si comprendono le motivazioni per le quali non si assumono ulteriori professionisti dedicati anzichè coprire costi di personale a tempo indeterminato che oggettivamente non potrà svolgere altra attività.</p> |

| | | |
|----|--|--|
| 9 | <p>Si segnalano due problemi riscontrati sulla piattaforma Multifondo durante l'inserimento delle informazioni richieste per la programmazione:</p> <p>1. Problema con l'inserimento di decimali (Tabella 1.1 - Azione 1): Non è possibile inserire numeri decimali nei campi della Tabella 1.1 (e in tutte le altre schede della medesima tabella). La piattaforma segnala un errore e impedisce il salvataggio, sia che utilizzi la virgola sia che utilizzi il punto come separatore. Poiché l'inserimento di un numero intero comporterebbe un dato non corretto.</p> <p>2. Errore nella Tabella "Attività di Rafforzamento Amministrativo" (Azione 6): Non disponendo di personale amministrativo finanziato sulla quota servizi, ho tentato di lasciare vuoti i campi relativi all'Azione 6. Tuttavia, il sistema restituisce l'errore: "Deve essere selezionato almeno un obiettivo per ogni riga". Nonostante l'assenza di dati da inserire, non è consentito procedere senza selezionare/inserire nulla.</p> | Gli errori di sistema indicati sono stati risolti. |
| 10 | <p>Nel corso del 2026 si riceverà sia l'annualità 2024 che l'annualità 2025? Eventualmente sarà possibile utilizzarle entrambe contemporaneamente nel corso del 2026?</p> | Le risorse verranno trasferite e potranno essere utilizzate in modo simultaneo. |
| 11 | <p>Nel caso in cui un ATS non risulti beneficiario di un progetto PNRR che preveda la realizzazione di un centro servizi, ma ha indetto una gara di appalto per la realizzazione di un centro servizi complessivo di servizi bassa soglia (residenza, docce, dormitorio) accompagnamento al lavoro, all'autonomia abitativa, tirocini di inclusione e mediazione culturale. Il servizio prevede una presa in carico del beneficiario integrata con il servizio sociale. E' possibile rendicontare questa attività sulla quota servizi?</p> | Non è possibile procedere in questo modo, poiché la Quota Servizi prevede linee di intervento specifiche e il centro servizi non rientra tra quelle ammissibili. Tale possibilità è invece prevista all'interno della Quota Povertà Estrema laddove l'ATS ne sia beneficiario. |
| 12 | <p>La programmazione caricata su Multifondo deve essere approvata in Assemblea, anche successivamente all'invio alla Regione? Se dovesse essere approvata dall'Assemblea con modifiche, come comunicarle alla Regione, se già inviata?</p> | Si rimanda all'Ente regionale ogni opportuna indicazione in merito. |
| 13 | <p>Le linee guida prevedono la possibilità di estendere i servizi, oltre ai beneficiari ADI, anche a coloro che hanno isee inferiore a € 10.140 dal 1.1.26. Questa novità si applica anche ai destinatari della QSFP 2023 in cui il limite ISEE era €9360? Le attuali linee guida sono retroattive anche per le precedenti annualità se non ancora utilizzate?</p> | Dal 1° gennaio 2025 la platea a cui fare riferimento sono i beneficiari ADI ed i beneficiari in simili condizioni economiche, cioè con ISEE inferiore a 10.140 € anche se le spese collegate sono rendicontate a valere sulle precedenti annualità. |

| | | |
|----|--|--|
| 14 | È necessario che la spesa segua la periodicità dei Fondi? Cioè è necessario spendere il Fp24 per i servizi dell'anno 2026, o è possibile iniziare dal FP25? | La spesa può essere imputata secondo le modalità ritenute più opportune, ad esempio utilizzando prima le risorse del 2025 e poi quelle del 2024. Una gestione che rispetti maggiormente i principi di correttezza contabile è certamente preferibile, ma non esiste un obbligo specifico in questo senso. |
| 15 | I destinatari del servizio di mediazione culturale devono essere necessariamente beneficiari Adi e/o in simili condizioni di disagio economico? | Si conferma la necessità del rispetto del target beneficiari ADI e in simili condizioni di disagio economico anche con riferimento ai destinatari del servizio di mediazione culturale |
| 16 | L'equipe multidisciplinare è gestita da personale interno non assunto con fondi del FP. È corretto rendicontare una quota parte delle ore lavorate da tale personale con il metodo degli UCS? | La rendicontazione di personale già assunto a valere su altri Fondi è possibile purchè il loro impiego non comporti una riduzione dei servizi ordinari. Poiché il fondo ha natura aggiuntiva e serve a potenziare le attività di contrasto alla povertà, l'assegnazione di queste risorse tramite ordine di servizio non deve tradursi in una sottrazione di lavoro da altre funzioni, evitando quindi situazioni di sostituzione. È necessario evidenziare nell'Ordine di Servizio che il livello dei servizi non viene ridotto e che il personale rendicontato svolge attività realmente aggiuntive e di potenziamento. Si conferma che per il personale assunto tramite CCNL Enti Locali, CCNL Sanito o CCNL Uneba la modalità di rendicontazione è a UCS, nella quota parte afferente alle attività svolte a valere sul Fondo Povertà. |
| 17 | Per il triennio 2024-2026 il trasferimento dei fondi è determinato dall'avvio dell'annualità precedente senza nessun vincolo di percentuale di rendicontazione. Quindi, ad esempio, per ricevere la quota 2024 (definita nel 2025) è necessario aver avviato la rendicontazione dell'annualità 2023, per ricevere la quota 2025 (definita nel 2025/2026) è necessario aver avviato la rendicontazione del 2024 e per ricevere la quota del 2026 (definita nell'anno 2027) sarà necessario aver avviato la rendicontazione della quota 2025. Mentre per il nuovo triennio 2027-2029 sarà necessario aver rendicontato almeno il 75% della seconda annualità precedente; quindi, per ricevere la quota 2027 (definita nel 2028) sarà necessario aver rendicontato il 75% della quota 2025 (definita nel 2025/2026) e così via per le annualità successive. E' corretto? | È corretto. |
| 18 | A partire dall'1/1/2024 è stata ampliata la platea di beneficiari. Se a gennaio 2024 si stesse utilizzando il fondo QSFP 2022, si potrebbero comunque ampliare i beneficiari? | Sì, il riferimento va fatto alla data di applicazione delle linee guida. Lo stesso criterio si applica anche ai residui non impegnati alla medesima data. |

| | | |
|----|--|--|
| 19 | Nel caso in cui sulla piattaforma multifondo non è visibile ancora la possibilità di programmare l'annualità 2024, pur avendo iniziato la spesa, come si deve procedere? | Come indicato nella Nota MLPS n.15905 del 28/11/2025, "[...] dal 9 dicembre è disponibile in Piattaforma Multifondo la specifica funzione di programmazione delle risorse riferite alle annualità 2024 e 2025 della quota servizi e della quota povertà estrema ripartite con il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 2 aprile 2025 e registrato alla Corte dei conti in data 5 maggio 2025 al numero 500. Tale funzionalità sarà attiva solo laddove le Regioni abbiano già inserito a sistema gli adempimenti delle annualità 2024 e 2025; infatti, a seguito della validazione dell'atto di programmazione regionale per il triennio 2024-2026 da parte di questa Direzione Generale, sarà possibile per ogni Ambito territoriale sociale inserire la programmazione delle risorse in Piattaforma Multifondo. |
| 20 | Gli educatori dell'equipe multidisciplinare vanno rendicontati all'obiettivo 2 servizi interventi? | Sì è corretto, rientrano nell'obiettivo 2. |
| 21 | Obiettivo 2A: a p. 32 indicato che sono ammessi contributi a mezzo VOUCHER da erogare direttamente ai beneficiari, quindi non in denaro ma con voucher, ma non ci sono indicazioni per la rendicontazione (nella tabella pp 41-44) | Le indicazioni per la rendicontazione dei voucher di servizio sono a pag.43 sezione 9.2 'Rendicontazione a costi reali'. |
| 22 | I fondi da destinare al PIS non consentono di garantire il costo di una centrale operativa che per garantire la piena operatività ha dei costi ingenti che possono essere sostenuti solo con una centralizzazione a livello regionale | Il PIS rientra tra i livelli essenziali delle prestazioni sociali. Il fondo ne copre solo una parte, mentre i Comuni devono concorrere con risorse proprie per garantire il pieno rispetto dei livelli essenziali. È quindi necessario integrare e coordinare le risorse provenienti dai diversi fondi. In questo quadro, una gestione centralizzata a livello regionale, supportata da centrali operative, rappresenta un elemento auspicabile per assicurare maggiore coerenza ed efficienza nell'erogazione dei servizi |
| 23 | In caso di attivazione dei progetti utili alla collettività, l'assicurazione è in carico all'ATS o ai singoli comuni dell'Ambito? È previsto un budget minimo per singolo beneficiario inserito nel progetto a rimborso per gli ETS? | È possibile rimborsare sia i costi delle polizze assicurative sia le attività necessarie all'attuazione e allo svolgimento del progetto. Tali costi possono essere in carico sia all'ATS che ai singoli Comuni, a discrezione dell'Ambito. Non è previsto un budget minimo per singolo beneficiario inserito nel progetto. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sostiene direttamente, fino al 2026, gli oneri assicurativi INAIL per i Progetti utili alla collettività (PUC), rimborsando trimestralmente i costi tramite le risorse del POC Inclusione 2014-2020; i Comuni devono aderire caricando su GePI l'"Atto di adesione PUC 2026" entro il 31 gennaio 2026. Per ogni ulteriore informazione è possibile consultare la nota prot. n. 488 del 14 gennaio 2026 e l'Atto di adesione pubblicati sul sito Adi operatori. |

| | | |
|----|---|--|
| 24 | <p>Programmazione 2024:</p> <p>1. SCHERMATA GENERALE OBIETTIVI: pur inserendo nel Dettaglio obiettivi l'intero importo nella schermata iniziale riepilogativa continua a darci il 98,8% riportando di fatto importi differenti rispetto a quelli che sono inseriti nelle sezioni specifiche.</p> <p>Cosa sbaglio? 2. SEZ.2: pur inserendo l'equipe e le relative figure la Tabella 2.2 – Attivazione dell'equipe multidisciplinare non è selezionabile la voce La/e equipe multidisciplinare sono state attivate? Cosa sbaglio?</p> <p>3. SEZ. 6: Nella schermata del rafforzamento amministrativo non ci dà la possibilità di inserire la modalità che è stata approvata per il nostro territorio, vale a dire assunzione da Asp (ente pubblico delegato attraverso accordo art.15 l.241).</p> | Sono stati rilasciati dei correttivi in piattaforma Multifondo e il problema risulta risolto. |
| 25 | <p>Per quanto riguarda la programmazione 2024 e 2025 di QSFP abbiamo notato la comparsa su Piattaforma Multifondo - sezione Programmazione e attivazione delle risorse - della voce "Attività di rafforzamento amministrativo". Cosa può essere rendicontato in questa voce?</p> | il tema trova risposta nelle Linee Guida per l'impiego di Quota Servizi e Quota Povertà Estrema del Fondo Povertà, annualità 2024-2026, consultabili al link https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/focus-on/fondo-poverta/pagine/default Con specifico riferimento alla Sezione 7.1 "Spese ammissibili per la QSFP", Tabella 6, "Attività trasversale di rafforzamento amministrativo". |
| 26 | <p>Obiettivo 3 della QPE: c'è la possibilità di erogare contributi economici una tantum (p. 34)per piccole spese; nelle indicazioni per la rendicontazione p. 44: cosa si intende per 'procedura di selezione del servizio'?</p> | Per procedura di selezione del servizio, indicata a pagina 44 delle linee guida con riferimento alla documentazione da inserire in fase di rendicontazione delle spese per la richiesta di contributi economici, si intende che è necessario fornire evidenza della modalità di esternalizzazione attuata per il servizio in cui rientra l'erogazione del contributo, se prevista, a seconda della procedura individuata, tra quelle ammissibili indicate a pagina 37 delle linee guida (affidamento ai sensi del codice dei contratti pubblici, ai sensi del codice del terzo settore...). |
| 27 | <p>È possibile programmare sulla Quota Servizi i servizi di assistenza domiciliare ad anziani e disabili?</p> | Sì, è possibile tenendo come riferimento i beneficiari (ADI o Simili condizioni di disagio economico). |
| 28 | <p>Nell'ambito della Quota Servizi e ai sensi delle Linee Guida 2024-2025-2026, è consentita la rendicontazione di spese per personale amministrativo già in servizio presso l'Amministrazione destinato ai compiti relativi ai beneficiari ADI/persone in simili condizioni economiche, a supporto dell'attuazione dei servizi?</p> | La rendicontazione di personale già assunto a valere su altri Fondi è possibile purchè il loro impiego non comporti una riduzione dei servizi ordinari. Poiché il fondo ha natura aggiuntiva e serve a potenziare le attività di contrasto alla povertà, l'assegnazione di queste risorse tramite ordine di servizio non deve tradursi in una sottrazione di lavoro da altre funzioni, evitando quindi situazioni di sostituzione. È necessario evidenziare nell'Ordine di Servizio che il livello dei servizi non viene ridotto e che il personale rendicontato svolge attività realmente aggiuntive e di potenziamento. Trattandosi di risorse relative al rafforzamento dell'attività amministrativa, si ricorda di porre l'attenzione al rispetto del limite del 15% delle risorse relative a tale personale rispetto alle risorse finanziarie nell'annualità di riferimento. |

| | | |
|----|--|---|
| 29 | Gli interventi gestiti tramite azienda in house, con contratto UNEBA, è da rendicontare tramite costi standard o reali? | La modalità corretta di rendicontazione delle attività svolte dal personale degli enti in house ed in generale agli enti strumentali è a costi reali laddove tali enti non si configurino come direttamente beneficiari del Fondo Povertà. |
| 30 | In caso di cambio del rappresentante legale le attestazioni di spesa del personale devono essere a firma del rappresentante uscente o del subentrante? | Del soggetto che attualmente è in carica. |
| 31 | Avendo predisposto il PAL 2023 e volendo iniziare ora (nel 2026) ad utilizzare tali risorse è comunque necessario predisporre anche il PAL per le annualità 2024 e 2025 entro il 2 febbraio 2026? | Sì è necessario inserire la programmazione per il 2024 e 2025 entro la scadenza indicata. |
| 32 | Cosa s'intende per scheda CUP? | Per scheda CUP si intende il documento che viene generato a seguito della richiesta di creazione del CUP, secondo le modalità previste negli Allegati 5 e 6 alle Linee Guida 2024-26 |
| 33 | In riferimento al CUP resta confermato che nel caso il Comune capofila trasferisce somme ai Comuni associati, questi ultimi devono generare uno specifico CUP? | Per entrambe le quote, QSFP e QPE, è necessario richiedere un CUP specifico per ogni annualità. Il CUP, unico per ATS, deve essere generato dal Soggetto Beneficiario (Ente Capofila) dando evidenza dell'elenco dei Comuni appartenenti all'ATS che concorrono alla realizzazione degli interventi. |
| 34 | Le regole a cui attenersi (presenti nelle linee guida) decorrono dal 19.09.2025. Per quel che riguarda i loghi risulta necessario utilizzare anche quello del FP. Come dobbiamo comportarci per eventuali atti predisposti dal 19 settembre 2025 ad oggi che non contengono il "nuovo" logo FP? | Il nuovo logo del FP va utilizzato con riferimento alle spese che afferiscono alle linee guida 2024-26 ed alle risorse delle precedenti annualità che siano state impegnate successivamente al 19.9.25. |
| 35 | Nell'ambito del pronto intervento sociale è possibile prevedere l'acquisto di un mezzo camper da destinare alle attività delle emergenze del territorio? | Come indicato nelle linee guida 2024-26 a pag. 36, l'acquisto di autovetture non rientra tra le spese ammissibili a valere sul Fondo Povertà. Si ribadisce al riguardo che, come indicato nelle medesime linee guida, nel capitolo 7 'Spese ammissibili' - Tabella 6: "Principali regole di ammissibilità delle spese delle Linee Guida", tipologia di spesa "Costi di trasporto" - è previsto il riconoscimento delle spese relative ad automobili a noleggio (anche attraverso leasing), nel limite e nella quota parte afferente alle attività svolte nell'ambito del Fondo Povertà. |
| 36 | Il PAL che l'ATS deve predisporre entro febbraio fa riferimento solo al 2024 (un'annualità) o al 2024/2026(triennio)? | Il PAL deve far riferimento alle annualità 2024-2025 come indicato nella Nota MLPS n.15905 del 28/11/2025. |

| | | |
|----|---|--|
| 37 | <p>Il supporto psicologico può rientrare come intervento a supporto ai nuclei nell'obiettivo 2, servizi e interventi di inclusione sociale?</p> | <p>Gli interventi ammissibili a valere sull'Obiettivo 2 sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sostegno socioeducativo domiciliare o territoriale; - assistenza domiciliare socioassistenziale e servizi di prossimità; - sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare; - servizio di mediazione culturale; - tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione di cui alle regolamentazioni regionali in attuazione dell'accordo del 22 gennaio 2015 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. <p>Oltre all'erogazione dei servizi sopra indicati, le risorse della QSFP 2024 - 2025 - 2026 possono essere utilizzate per il potenziamento di figure professionali, quali educatori professionali socio pedagogici e psicologi, necessarie ad assicurare la valutazione multidimensionale attraverso l'attivazione di équipe multidisciplinari: "L'attivazione delle équipe multiprofessionali e dei sostegni per le famiglie con bisogni complessi rappresentano una priorità del Piano nazionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà 2024-2026, nell'ottica del riconoscimento di un diritto soggettivo alla presa in carico. In particolare, è necessario assicurare nei territori la presenza di professionalità e competenze in grado di garantire la progettazione, il management e l'accompagnamento dei beneficiari con riferimento alle diverse dimensioni del bisogno".</p> |
| 38 | <p>La figura del funzionario rendicontatore rientra nell'azione di rafforzamento del personale amministrativo o altra azione?</p> | <p>E' possibile rendicontare tale figura tra le spese per il personale amministrativo (assunto direttamente dall'ente) o di rafforzamento della struttura amministrativa (esperti esterni/incarichi a P. Iva), se essenziale e purché destinato ai compiti relativi ai beneficiari e a supporto dell'attuazione dei servizi e degli interventi inclusi nel PaIS. Non sono invece ammissibili i servizi di assistenza tecnica, con riferimento in particolare ad attività tecnico – amministrativo – contabili propedeutiche alla rendicontazione dei progetti e dei finanziamenti necessari per gli interventi di competenza del servizio sociale. A titolo esemplificativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> o attività strumentali e accessorie alla rendicontazione di progetti e di finanziamenti che afferiscono al Settore Servizi Sociali, secondo le prassi, le indicazioni operative; o attività di raccordo con partner di progetto, fornitori di servizi, professionisti, personale dell'ente finalizzata alla attività di rendicontazione; o attività di raccordo con uffici amministrativo-contabili e di controllo di gestione relativamente a fornitura di dati e informazioni finalizzata a adempimenti contabili. |
| 39 | <p>In merito ai costi di trasporto da nuove linee guida per le quote 2024-2025 non è più ammissibile le spese relative ai rimborsi Kilometri dei mezzi propri degli operatori?</p> | <p>Con riferimento ai rimborsi chilometrici dei mezzi propri degli operatori, si conferma l'inammissibilità a valere sulle Linee Guida 2024-26 e sulle Linee guida delle precedenti annualità.</p> |

| | | |
|----|--|---|
| 40 | Possono essere finanziati con QSFP corsi di formazione destinati ai beneficiari ADI? | Non è possibile finanziare corsi di formazione destinati ai beneficiari degli interventi, al netto di quelli relativi alla formazione generale e specifica finanziabile nell'ambito dei PUC. |
| 41 | Con la quota PIS può essere cofinanziata le rete antiviolenza per la messa in protezione delle donne vittime di violenza, tramite trasferimento fondi ad altro comune capofila della Rete appartenente a un altro Ambito? | Non è ammissibile i cofinanziamento della rete antiviolenza per la messa in protezione delle donne vittime di violenza nell'ambito del Pronto Intervento Sociale. Si precisa che in favore di donne vittime di violenza sono rivolti interventi specifici e finanziati da altre risorse di competenza del Dipartimento per le pari opportunità. |
| 42 | Per quanto riguarda il PIS, non vi sono specifiche sulla durata: il termine massimo è 3 mesi quindi? | Non esiste un termine massimo per la realizzazione degli interventi di Pronto Intervento Sociale. Si ricorda che l'avviamento di servizi di accoglienza ed ospitalità provisoria delle persone nell'ambito del Pronto intervento sociale è attivabile per rispondere ad emergenze ed urgenze sociali che insorgono repentinamente ed improvvisamente e rispetto alle quali è richiesta una risposta immediata e tempestiva. Pertanto, l'ammissibilità delle spese riferite a questa tipologia di interventi è subordinata alla temporaneità degli stessi, a differenza dei servizi di housing e case/centri accoglienza che prevedono un intervento più duraturo. |
| 43 | Una volta caricato il PAL della QSFP 2024 e 2025 entro la scadenza del 02/02/2026, si può modificare? In caso positivo come bisogna procedere per la modifica? | Per le annualità 2024 e 2025, l'Ente regionale di riferimento deve riaprire la programmazione richiedendo integrazioni all'ATS sulla Piattaforma Multifondo. |
| 44 | La spesa per il personale amministrativo assunto sul segretariato sociale è soggetto al limite del totale QSFP assegnata per ciascun anno a partire dalla QSFP 2025 o già da quella 2024? | Il limite si applica già dalle spese previste dall'annualità 2024. |
| 45 | Anche per le Quote Servizi precedenti a quelle del 2024 e 2025 la QSFP poteva essere utilizzata per l'Obiettivo 1, solo per coprire la spesa degli assistenti sociali dedicati all'area povertà, nel raggiungimento del rapporto assistente sociale/popolazione residente? O le Quote Servizi precedenti a quella del 2024 potevano essere utilizzate anche per coprire la spesa di assistenti sociali di altre aree? | Secondo quanto previsto dal Piano Nazionale per gli interventi e servizi sociali di contrasto alla povertà 2021- 2023 e dal D 48/2023, il personale con qualifica di assistente sociale la cui spesa è sostenuta dal Fondo povertà per la funzione di attuazione dei livelli essenziali connessi all'ADI/Individui che si trovino in simili condizioni economiche, deve in ogni caso essere dedicato all'area povertà. Sono rendicontabili, oltre al costo del personale impiegato (a tempo determinato e indeterminato), se riferibili in via diretta ed esclusiva all'intervento. |
| 46 | Allo stato attuale è possibile rimodulare la programmazione della spesa delle annualità 2020-2021-2022-2023? | È possibile modificare la programmazione scrivendo all'indirizzo fondopoverta.helpdesk@lavoro.gov.it per chiedere che la stessa sia riportata in stato bozza. Si raccomanda di confrontarsi con l'Ente regionale, responsabile dell'approvazione della programmazione locale, prima di procedere alle modifiche. |
| 47 | L'ATS può utilizzare la quota pari al 15% per il personale amministrativo per la trasformazione del rapporto da part time a full time? | Resta nella piena discrezionalità dell'Ambito territoriale sociale la gestione del personale impiegato e del relativo rapporto di lavoro. |

| | | |
|----|--|---|
| 48 | Indicativamente quando sarà pubblicato il decreto e quando saranno liquidate le risorse 2024 agli ATS ? | Come indicato nella Nota MLPS n.15905 del 28/11/2025, " [...] dal 9 dicembre è disponibile in Piattaforma Multifondo la specifica funzione di programmazione delle risorse riferite alle annualità 2024 e 2025 della quota servizi e della quota povertà estrema ripartite con il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 2 aprile 2025 e registrato alla Corte dei conti in data 5 maggio 2025 al numero 500. Tale funzionalità sarà attiva solo laddove le Regioni abbiano già inserito a sistema gli adempimenti delle annualità 2024 e 2025; infatti, a seguito della validazione dell'atto di programmazione regionale per il triennio 2024-2026 da parte di questa Direzione Generale, sarà possibile per ogni Ambito territoriale sociale inserire la programmazione delle risorse in Piattaforma Multifondo |
| 49 | Può essere finanziato con il segretariato sociale lo sportello stranieri di Ambito? | Sono ammissibili a valere sulla quota servizi del fondo povertà i costi relativi al servizio di Mediazione culturale in favore dei beneficiari degli interventi finanziabili con la quota servizi indicati dalla normativa vigente e richiamati dalle Linee Guida, che include, secondo il Nomenclatore degli interventi e servizi sociali, gli Interventi atti a garantire l'accesso paritario in ambito scolastico, sociale e lavorativo delle persone straniere e nomadi. |
| 50 | Il Personale interno e il personale di ente in house sono equiparati? | No, non sono equiparati. |
| 51 | Come si potrebbe valorizzare il trasporto sociale nella nuova programmazione? | La spesa relativa ai costi sostenuti per il trasporto sociale non è ammissibile a valere sul Fondo Povertà. |
| 52 | Se le linee guida 2024-2026 sono retroattive anche per le quote precedenti non impegnate vi è obbligo di PAL? | Si considerano anche le quote non impegnate, ma la programmazione deve seguire l'annualità di riferimento. |
| 53 | Nelle more di approvazione del Pal da parte della Regione, si può procedere a impegnare sul Povertà 2024 per massimo 3 mesi? | No, occorre attendere la validazione della Programmazione all'interno della Piattaforma Multifondo. |
| 54 | La programmazione deve includere obbligatoriamente tutti gli obiettivi previsti o è consentito selezionare quelli maggiormente coerenti con le specificità territoriali? | Non ci sono obiettivi obbligatori, si selezionano quelli maggiormente coerenti tenendo conto dei LEPS da garantire in ogni ATS. |
| 55 | Se un ATS supera il rapporto di Assistenti sociali rispetto alla popolazione di 1:6500, volendo ripartire su tutti gli assistenti sociali il carico di lavoro, comprese le attività non inerenti al fondo povertà, imputando e rendicontando sul fondo povertà soltanto le ore per le attività inerenti a tale fondo per ciascun assistente sociale, come si procede? | Se l'ATS ha superato il rapporto di 1 assistente sociale ogni 6.500 abitanti, avendo accesso al contributo Assistenti sociali, non può rendicontare le ore degli assistenti sociali a valere sulla QSFP come indicato dalle Linee Guida (pag. 20 delle Linee Guida 2024-2026). |
| 56 | Gli incarichi del personale esterno, ods del personale interno, relazioni e time sheet, che vengono impiegati sulla Quota 2023, ma che vengono stipulati nel 2026 devono riportare i loghi nuovi presenti nelle linee guida 24-27 o si utilizzano i loghi presenti nelle vecchie linee guida? | Si tengono in considerazione le indicazioni delle linee guida dell'annualità di riferimento nel caso di risorse già impegnate. Nel caso di risorse non ancora impegnate il riferimento è quello delle Linee Guida 2024-2026. |

| | | |
|----|--|--|
| 57 | <p>È consentito finanziare con fondo povertà centri educativi minori o centri diurni anziani?</p> | <p>Sono ammissibili a valere sulla Quota Servizi, per gli interventi Sostegno Socioeducativo Domiciliari e territoriale, gli interventi erogati in strutture semiresidenziali o, comunque, in contesti organizzativi strutturati, (quali a titolo esemplificativo centri diurni per minori, centri diurni polifunzionali, ecc.) che presuppongono come obbligatoria una “presa in carico sociale” come definita con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 160 del 29 dicembre 2023. In tali contesti risulta altresì necessario prevedere una progettazione educativa individualizzata e, qualora si realizzino attività gruppali, una progettazione educativa di gruppo. Sono ammissibili a valere sulla Quota Povertà Estrema i servizi di accoglienza diurna (ad esempio centri diurni-strutture di accoglienza e socializzazione nelle quali si possono passare le ore diurne ricevendo anche altri servizi; comunità residenziali-comunità aperte tutto il giorno che prevedono attività specifiche per i propri ospiti anche in orario diurno; circoli ricreativi in cui si svolgono attività di socializzazione e animazione, aperte o meno al resto della popolazione; laboratori ove si svolgono attività occupazionali significative o lavorative a carattere formativo o di socializzazione; banca del tempo.</p> |
| 58 | <p>Nel dettaglio dell'obiettivo del rafforzamento servizio sociale professionale, nella prima tabella 1.1, nel campo "di cui a valere sulla QSFP" inseriamo anche gli assistenti sociali impiegati sul segretariato sociale QSFP e rendicontati su quella voce, altrimenti, se le escludo, risulta un rapporto ass. soc/popolazione più basso. Nella tabella 1.2 invece riporterò solo il costo degli ass. soc. finanziati a valere sul Servizio sociale professionale. Corretto?</p> | <p>È corretto: nella sezione iniziale della tabella vanno indicati tutti gli assistenti sociali, così da evidenziare il rapporto tra popolazione e personale in servizio. Nella tabella successiva, invece, si riportano esclusivamente gli assistenti sociali oggetto di rendicontazione. La parte residua viene valorizzata all'interno della scheda specifica dedicata alla programmazione.</p> |
| 59 | <p>All'interno del PAL/2024 dove va inserita la quota per gli incentivi tecnici destinati al personale interno al comune che si è occupato di una gara di appalto per la realizzazione dei servizi di inclusione?</p> | <p>Gli incentivi vanno inseriti nel PAL con riferimento alle azioni cui afferiscono.</p> |
| 60 | <p>È possibile avvalersi di personale amministrativo?</p> | <p>Il tema trova risposta nelle Linee Guida per l'impiego di Quota Servizi e Quota Povertà Estrema del Fondo Povertà, annualità 2024-2026, consultabili al link https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/focus-on/fondo-poverta/pagine/default Con specifico riferimento alla Sezione 7.1 "Spese ammissibili per la QSFP", Tabella 6, "Attività trasversale di rafforzamento amministrativo".</p> |

| | | |
|----|---|--|
| 61 | <p>Nel caso in cui un ATS non abbia personale assunto direttamente dall'Ente (pertanto né a tempo determinato né indeterminato), ma contrattualizzato mediante altre modalità (cooperative sociali, agenzie interinali):</p> <ul style="list-style-type: none"> •Dettaglio obiettivi - Azione 1- Rafforzamento del servizio sociale professionale: le assistenti sociali che erogano tale servizio, assunte tramite cooperativa sociale individuata con apposita procedura di gara, devono essere ugualmente conteggiate nella suddetta sezione? •Il personale amministrativo (individuato mediante il ricorso ad agenzie di somministrazione di lavoro interinale) e fino ad oggi impiegato può essere quindi incluso nell'obiettivo "attività di rafforzamento amministrativo" nel rispetto della percentuale del 15%? Se così non fosse, a chi competerebbe la gestione dell'attività amministrativa legata all'intera gestione della misura di Inclusione, ribadendo che non vi è altro personale disponibile? | <p>Le figure di assistenti sociali che erogano servizio nell'ambito del rafforzamento del servizio sociale professionale, assunte tramite cooperativa sociale individuata con apposita procedura di gara, possono essere rendicontate in tale sezione.</p> <p>Tuttavia, si precisa che, poiché il fondo ha natura aggiuntiva e serve a potenziare le attività di contrasto alla povertà attuate dall'ambito, è preferibile optare per modalità di reclutamento che prevedano l'assunzione diretta di tali figure, al fine di favorire il rafforzamento strutturato e consolidato delle prestazioni di assistenza sociale professionale garantito sul territorio.</p> <p>Per quanto attiene il personale amministrativo è ammissibile se è assunto direttamente dall'Ente e/o mediante esperti esterni e/o incarichi a P. Iva. Da ciò ne consegue che non è possibile rendicontare le spese relative allo svolgimento di tale servizio qualora ci si avvalga di figure professionali impiegate mediante modalità contrattuali diverse da quelle espressamente previste da Linee Guida, compreso il ricorso ad agenzie di somministrazione di lavoro interinale.</p> |
|----|---|--|